



TRIBUNALE DI VITERBO

Via Falcone e Borsellino, 41, 01100 VITERBO Tel. 0761/ 3511 - Fax 0761/354458

Disposizioni per consulenti tecnici e periti

Obblighi in materia di privacy

Nel corso dell'anno 2008 il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito del suo ruolo istituzionale, ha ritenuto necessario provvedere in merito ai rischi connessi al trattamento di dati personali effettuato da consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero e pertanto ha ritenuto opportuno definire un quadro unitario di misure e di interventi volti a fornire orientamenti utili adottando idonee "Linee guida" e pertanto con deliberazione del Garante n. 46 del 26 giugno 2008 sono state emanate le "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero", successivamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008. Le Linee Guida emanate dal Garante della Privacy hanno lo scopo di fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Le linee Guida forniscono le indicazioni per la gestione delle informazioni raccolte e per la gestione degli archivi dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero. I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.). L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali. I consulenti tecnici e i periti, infatti, operando su incarico di autorità giudiziaria, talvolta più di una e per giudizi differenti, vengono a conoscenza e accumulano una grande quantità di dati personali. Va tuttavia precisato come le indicazioni di cui alle richiamate linee guida non incidono sulla attività e gli adempimenti processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle necessarie istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche. Nelle stesse linee guida sono state anche formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari e di cui agli artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p. Di regola, nell'espletamento dell'attività posta in essere su incarico dell'autorità giudiziaria, il consulente e il perito vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni come richiesta di chiarimenti alle parti, assunzione di informazioni presso terzi, richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, con la conseguenza che l'attività dell'ausiliario comporta il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o

più soggetti, persone fisiche o giuridiche. A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuali presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2 del Codice)

Le linee guida illustrano quindi le regole per i periti e i consulenti tecnici ponendo particolare rilevanza sulle questioni di seguito indicate:

- nelle informative al magistrato occorrerà indicare solo dati necessari per adempiere all'incarico ricevuto;
- occorrerà conservare a tempo le informazioni raccolte
- l'incrocio di dati sarà possibile solo su autorizzazione della magistratura;
- occorrerà adottare rigorose misure per evitare che i dati vengano indebitamente divulgati;

In particolare, gli ambiti considerati dalle linee guida sono:

- **Trattamento dei dati.** Il consulente e il perito possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato. Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, "specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza", non pertinenti all'oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.
- **Conservazione e cancellazione dei dati.** Una volta espletato l'incarico, al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico.
- **Comunicazione delle informazioni.** Eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell'indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente autorizzate dal magistrato.
- **Misure di sicurezza.** Fino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, consulenti e periti sono obbligati ad adottare misure tecniche ed organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o la loro perdita o distruzione.

In ordine agli aspetti sopra citati **SI RACCOMANDA** ai periti e ai consulenti tecnici di espletare l'incarico ricevuto in armonia con quanto indicato nelle linee guida del Garante.

Per agevolare le attività del soggetto coinvolti si allega il testo delle linee guida predisposte dal Garante.

IL PRESIDENTE



Dott.ssa Maria Rosaria COVELLI